

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

L'accordo con la Svizzera

Quali sono gli effetti sulla voluntary disclosure della firma di un'intesa fiscale tra Italia e Svizzera?

M.D.

Risponde Stefano Loconte

Gli effetti di un accordo fiscale bilaterale tra Roma e Berna, per certi versi storico, sarebbero dirompenti. Non si può trascurare infatti che in Svizzera sia ad oggi concentrata una grossa «fetta» delle attività finanziarie e patrimoniali detenute da contribuenti italiani in violazione delle norme fiscali. Fonti non ufficiali parlano addirittura di una cifra che si aggirerebbe tra i 200 e i 300 miliardi di euro. Il paese elvetico, infatti, oltre a innegabili vantaggi logistici (data la sua vicinanza), ha sempre rappresentato, nell'immaginario collettivo nostrano, la roccaforte del segreto bancario e la naturale destinazione per tenere «al sicuro» il proprio patrimonio. Questa realtà, tuttavia, sta per venir meno, alla luce del mutato contesto internazionale degli ultimi anni.

Invero, il tanto auspicato adeguamento, in linea con gli standard fissati dall'art. 26 del modello Ocse, degli accordi sulla doppia imposizione e sullo scambio di informazioni, comporterebbe innegabili ripercussioni positive anche sulla voluntary disclosure, contribuendo a decretarne il successo sperato.

La stipula di un accordo con la Svizzera, la cui firma ufficiale è prevista entro i primi di febbraio (in anticipo rispetto al termine ultimo imposto dalla legge sulla voluntary disclosure), comportando l'uscita della Svizzera dalla cosiddetta black list, determinerebbe, in capo ai contribuenti italiani interessati ad aderire alla procedura di collaborazione volontaria, la non applicabilità del temuto raddoppio dei termini di accertamento e un regime sanzionatorio ridotto per le attività detenute in tale paese.

Non vi è dubbio alcuno che quanto precede contribuirebbe a rendere l'intera operazione di emersione più appetibile e conveniente, ampliando, altresì, sensibilmente la platea dei soggetti interessati a regolarizzare la propria posizione con Fisco italiano, in cambio di benefici fiscali e penali.

Il ruolo dell'Ucifi

Che ruolo ha l'Ucifi nella procedura di voluntary disclosure?

G.D.

Risponde Stefano Loconte

Protagonista centrale della procedura di voluntary disclosure è l'Ucifi (Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali), a cui il contribuente deve presentare apposita istanza, correlata da tutta la documentazione richiesta dalla norma.

Compito dell'Ucifi è quello di verificare la regolarità e la completezza di tutte le informazioni contenute nell'istanza, le quali, qualora dovessero essere non veritiere o lacunose, potrebbero compromettere la corretta definizione della procedura e, per l'effetto, non consentire al contribuente di beneficiare dei regimi premiali introdotti dalla norma.

Verificata la regolarità delle informazioni, l'Ufficio centrale trasmette l'istanza al competente Ufficio controlli della Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che, sulla base delle risultanze della segnalazione, provvede all'emanazione dell'eventuale atto accertativo nei confronti del contribuente.

Risulta chiaro, a questo punto, il ruolo fondamentale dell'Ucifi nella procedura di voluntary disclosure, soprattutto in considerazione del livello di complessità dei calcoli che il contribuente e l'amministrazione finanziaria dovranno affrontare per la ricostruzione analitica dei redditi sottratti a tassazione, a maggior ragione se si tratta di operazioni risalenti nel tempo e, pertanto, di difficile prova documentale.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESTIONI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary